MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Comprensivo Statale "G. Puecher"
Via Majnoni, 3 – 22036 Erba (CO) Tel: 031 643271
Email: coic85600g@istruzione.it Posta Cert.: coic85600g@pec.istruzione.it
C.M. COIC85600G - C.F. 93015030138 - Codice Univoco UF7QXK
sito: www.icspuechererba.edu.it

Regolamento uscite didattiche e viaggi d'istruzione

approvato con delibera n. 152

del Consiglio di Istituto del 16/09/2025

Premessa

L'Istituto Comprensivo "G.Puecher" di Erba (Como) promuove i viaggi di istruzione, gli scambi con l'estero, le visite guidate e le uscite didattiche come momenti educativi di crescita culturale e di maturazione civica degli studenti, come esperienza di apprendimento e di crescita della personalità; tali attività fanno parte integrante della programmazione didattica di ciascuna classe e sono inserite nel P.T.O.F.

Art.1 - Finalità

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa e adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità rientranti tra le attività integrative della scuola.

Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici momenti di evasione.
I viaggi di istruzione, le visite guidate e le gite sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) socializzazione dei gruppi classe, in particolare per le classi iniziali dei corsi;
b) conoscenza di realtà di particolare pregio ambientale e formazione al rispetto dell'ambiente;
c) conoscenza del patrimonio artistico, ambientale ed economico di realtà urbane nazionali ed estere;
d) conoscenza delle realtà produttive relative alle materie tecniche di studio;
e) scambi e gemellaggi con Istituti scolastici sia nazionali sia europei.

Nella fase di scelta delle visite e dei viaggi possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione, ma non di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione.

Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno a musei, mostre, aziende, fattorie, unità produttive che si configurano come uscite a piedi.

In tal caso si delega al Dirigente Scolastico l'approvazione di esse, sulla base delle proposte presentate dai docenti e sulla coerenza di tale visita con il percorso formativo.

Parimenti, le uscite che fanno parte di un progetto di maggiore complessità, e non vengono inserite nel Piano delle uscite annualmente approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, verranno approvate congiuntamente al progetto stesso.

Art. 2 – Autonomia delle scuole nella programmazione

Le disposizioni contenute nella Nota MIUR prot. n. 2209 del 11/4/2012 stabiliscono che "a decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia

delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore.

L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve quindi tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (art. 7, D.lgs. 97/1994), e dal Consiglio di istituto nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (art. 10, c. 3, lettera "e", D.lgs. 297/1994).

Pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. 291/1992; D.lgs 111/1995; C.M. 623/1996; C.M. 181/1997; D.P.C.M. 349/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

In virtù di queste disposizioni, si evince che i viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere strettamente correlati con la programmazione didattica e educativa e con gli orientamenti e finalità del PTOF.

Pertanto, gli organi collegiali interessati sono:

- i consigli di intersezione, interclasse e di classe, formuleranno le proposte di viaggi;
- il collegio docenti, mediante l'approvazione del PTOF, determina:
    - gli orientamenti di programmazione educativa e didattica cui i consigli si atterranno nelle proposte di viaggi;
    - i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici e alla scelta delle classi e delle mete;
- il piano uscite sarà oggetto di apposita delibera o eventuale ratifica nelle sedute successive a quelle delle proposte dei Consigli;
- il consiglio di Istituto valuta le proposte in relazione all'organizzazione dei viaggi e alle disponibilità finanziarie di bilancio e ne delibera la realizzazione.

Art. 3 – Tempi di programmazione delle proposte

La sede naturale in cui qualunque attività integrativa deve trovare il suo momento propositivo è il Consiglio di Intersezione (scuola dell'infanzia), di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria).

Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono provenire dai consigli di intersezione, di interclasse e di classe ordinariamente **non oltre il 15 novembre**.

Ogni consiglio di intersezione, di interclasse o di classe provvede alla proposta del progetto con l'individuazione del referente, degli obiettivi, del periodo e di ogni altro aspetto organizzativo utile.

I docenti coordinatori di classe, all'atto della predisposizione del piano annuale delle uscite del plesso, effettuano un primo controllo circa la regolarità della richiesta e la relativa documentazione.

La non presentazione della richiesta in segreteria entro i termini stabiliti determina la non effettuazione del viaggio, anche se previsto nella programmazione annuale.

Subito dopo la presentazione delle proposte, **e comunque entro il 30 novembre**, il Dirigente verifica la loro fattibilità sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico e, una volta acquisite le delibere di approvazione da parte del collegio docenti e del

Consiglio d'Istituto, dà inizio all'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione, avvalendosi della collaborazione del DSGA.

Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di autorizzare uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione, compresa la valutazione delle offerte per le visite guidate e le gite scolastiche, deliberate dai competenti consigli di classe / interclasse / intersezione per sopraggiunte esigenze non previste nei piani delle uscite. Tali attività saranno comunque approvate dal Consiglio di istituto.

Art. 4 – Tipologia didattica delle uscite e dei viaggi di istruzione

1. **<u>Uscite didattiche sul territorio</u>**

Vengono così definite le visite al territorio circostante, nelle sue valenze culturali, ambientali, produttive. Fanno riferimento all'approfondimento della conoscenza di musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico, artistico e culturale, alla partecipazione a spettacoli teatrali o a proiezioni, ad attività sportive, visite ad aziende e a luoghi lavorativi particolari sul territorio.

Si effettuano nell'arco dell'orario di lezione giornaliero nel territorio del Comune e/o nei Comuni limitrofi e gli accompagnatori sono gli insegnanti in servizio orario.

Di norma si tratta di uscite a piedi o tramite il trasporto urbano pubblico.

2. **Viaggi di istruzione**

Per viaggio di istruzione si intende ogni uscita di carattere pluridisciplinare a valenza culturale che comporta almeno la durata di un'intera giornata (eventualmente con uno o più pernottamenti fuori sede).
È possibile individuare le seguenti tipologie di viaggi:

- *<u>Viaggi di integrazione culturale</u>*

Si effettuano in località italiane per tutti gli alunni, o anche europee (solo per gli allievi delle classi della scuola secondaria di primo grado), e sono finalizzati a una migliore conoscenza del territorio negli aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, folcloristici.

- *<u>Viaggi di integrazione con le realtà territoriali e di orientamento</u>*

Si riferiscono alle visite ad aziende, fattorie e unità di produzione e possono assumere carattere di esercitazioni didattiche o di laboratorio orientativo, anche in relazione alla partecipazione a mostre.
Di norma gli accompagnatori sono individuati tra i docenti della sezione/classe.

3. **<u>Viaggi connessi ad attività sportive, musicali o a competizioni/concorsi di rilevanza culturale</u>**

Si riferiscono a viaggi connessi ad attività sportive, quali partecipazioni a tornei, o a manifestazioni culturali e concorsi anche extra provinciali.

Art. 5 - Periodi di effettuazione e modalità

1. Viaggi e visite potranno essere programmati e svolti durante l'intero arco dell'anno scolastico.
2. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse o di situazioni gravi per la sicurezza di alunni e personale, il Dirigente Scolastico, sentito il referente della gita e il Presidente del Consiglio, può disporre la sospensione del viaggio.
3. Per le visite didattiche si raccomanda una attenta valutazione al fine di bilanciare il tempo di percorrenza e il tempo dedicato alla visita vera e propria.
4. È consigliabile che il percorso massimo per i viaggi di istruzione della durata di un giorno non superi i 400 Km (A/R)
5. In via generale è fatto divieto di intraprendere qualsiasi viaggio nelle ore notturne (C.M.253/91), ciò per evitare disguidi alla partenza o all'arrivo, e per far sì che l'itinerario da percorrere prima di arrivare a destinazione possa inserirsi nel contesto delle finalità educative dell'iniziativa.

Art. 6 - Procedure per l'attivazione, l'autorizzazione e l'attuazione dei viaggi

1. Poiché i viaggi e le visite di istruzione devono essere anche un momento di relazione inclusiva, nella scelta della meta e dell'articolazione del viaggio, i Consigli dovranno tener conto delle caratteristiche degli alunni partecipanti, in modo che tutti abbiano la possibilità di fruire dell'opportunità formativa, prestando particolare attenzione se vi sono alunni con disabilità.
2. I viaggi e le visite di istruzione devono essere proposti dai Consigli di intersezione, di interclasse e di classe entro il 15 novembre dell'anno scolastico di riferimento.
3. Le visite di istruzione e le uscite didattiche per visite a Musei, spettacoli teatrali o cinematografici che si svolgano nell'arco della singola giornata sono programmate in autonomia dal singolo Consiglio di Classe, interclasse o intersezione.
4. Nel caso in cui l'attività prevista comporti uno o più pernottamenti, tale esperienza dovrà essere proposta dal Consiglio di Classe e autorizzata dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, che terranno conto delle valenze didattico-disciplinari e dell'impegno economico richiesto alle famiglie degli allievi partecipanti.
5. La partecipazione ai viaggi connessi a gare sportive o culturali di norma prevede la partecipazione di un ristretto numero di allievi, sovente appartenenti a più classi. In tal caso è il Dirigente a concedere l'autorizzazione in merito all'opportunità per l'allievo/a di partecipare all'evento, sentito il parere dei Coordinatori delle classi di appartenenza.
6. In caso di visite di istruzione di più giorni o di un solo giorno che dovessero essere richieste per i primi mesi di scuola, la proposta deve essere approvata dai Consigli entro il mese di giugno dell'anno scolastico precedente.
7. In sede di Consiglio di classe dovrà essere compilata una scheda riepilogativa dell'iniziativa deliberata che dovrà essere consegnata dal docente accompagnatore in Segreteria o al docente delegato dal Dirigente, subito dopo la riunione del Consiglio di Classe.

8. La delibera del viaggio o della visita di istruzione deve essere completa oltre che di meta, anche di programma dettagliato (in coerenza con gli obiettivi didattici) e dei nomi dei docenti accompagnatori e dei docenti supplenti che sono disponibili a sostituire i docenti accompagnatori in caso di necessità. Nel caso in cui nell'anno scolastico successivo sia cambiata la composizione del Consiglio di Classe e uno o più docenti che si erano proposti come accompagnatori non dovessero più far parte del Consiglio di Classe, è possibile procedere a una nuova ricognizione nel "nuovo" Consiglio di Classe per trovare il/i sostituto/i.
9. Tra i docenti accompagnatori deve essere indicato il docente referente della gita.
10. La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:
    a) elenco nominativo degli allievi/e partecipanti;
    b) dichiarazioni di consenso delle famiglie;
    c) elenco nominativi degli accompagnatori e dei sostituti e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;
    d) programma del viaggio.

Art. 7 - Docenti accompagnatori

1. L'incarico di accompagnatore comporta al docente l'obbligo di una attenta e assidua vigilanza degli allievi/e, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art.2048 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art.61 della Legge 11/07/80 n° 312 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
2. I docenti accompagnatori devono essere individuati tra i docenti appartenenti alla/e classe/i, in numero di almeno un (1) accompagnatore ogni 15 alunni.
    a. Nel caso della partecipazione di uno o più alunni con disabilità, è prevista la presenza aggiuntiva di almeno un docente, possibilmente scelto tra uno dei docenti di sostegno.
    b. Il Consiglio di classe, interclasse o intersezione potrà deliberare non necessaria la presenza aggiuntiva di tale docente, tenuto conto del grado di autosufficienza dell'alunno e del programma della visita, dandone adeguata motivazione.
    c. Nel caso di alunno con certificazione di gravità, si prevede la presenza di un docente di sostegno e/o assistente educatore dedicato.
3. Per le uscite a piedi sul territorio e nel raggio di circa 10 km, corsi di nuoto/attività sportive, per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono previsti almeno due (2) accompagnatori per classe;

Art. 8 - Partecipazione degli alunni e percentuale partecipazione minima

1. Perché una visita o viaggio di istruzione possano essere effettivamente svolti **è necessaria l'adesione di almeno l'80% degli alunni iscritti** alla classe/sezione con possibilità di deroga del Dirigente Scolastico per particolari motivi.
2. Nel caso in cui un alunno abbia ricevuto gravi sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica, il consiglio di classe o il Dirigente Scolastico, con adeguata motivazione, potrà deliberare l'esclusione dell'alunno dalla visita. Di tale delibera motivata verrà data comunicazione alla

famiglia. In questo caso, nel calcolo delle adesioni non verrà tenuto conto dell'alunno escluso dalla gita come sanzione disciplinare.

3. Gli allievi/e non partecipanti al viaggio di istruzione, se presenti nella scuola, potranno essere inseriti in altre classi. In caso di assenza da scuola tali allievi dovranno portare regolare giustificazione.

Art. 9 - Definizione dei costi e valutazione delle eventuali proposte delle Agenzie di Viaggio

La segreteria, in accordo con il docente referente della gita, curerà la realizzazione dei viaggi definendo i costi complessivi degli stessi:

1. acquisirà i preventivi dalle ditte di trasporto o agenzie di viaggio "pacchetto tutto compreso"; ove questo non fosse possibile e conveniente, costruirà il "pacchetto", acquisendo i preventivi da agenzie di trasporto.
2. Il Dirigente scolastico, avvalendosi del supporto della segreteria, comparerà i preventivi acquisiti assegnando la fornitura, seguendo la normativa vigente in ambito dell'attività negoziale, e in particolare il DI n.129/2018.
3. La segreteria, avvalendosi del supporto del docente organizzatore, curerà le comunicazioni con le famiglie, specificando il costo pro-capite e il programma dettagliato del viaggio. Ai sensi della C.M. 291/92, *"...è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi idonei per documentarsi ed orientarsi sul contenuto dei viaggi al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento ..."*

Art. 10 - Rinunce e rimborsi

Mancata partecipazione per motivi di salute: in tal caso la richiesta di rimborso deve essere inviata, corredata da certificato medico che riporti una data dell'infortunio/malattia improvvisa antecedente e/o contemporanea a quella programmata per la partenza.
La scuola, una volta ricevuti i documenti attiverà la pratica per il rimborso assicurativo.
Sarà dunque l'assicurazione e non la scuola o l'agenzia viaggi a restituire la cifra anticipata.

Art. 11 - Comportamento durante le uscite didattiche e la gita

1. Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa.
2. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome.
3. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti e del personale addetto ai servizi turistici e rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.
4. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.
5. Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico,

disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.
6. Eventuali infrazioni disciplinari verranno segnalate dai docenti accompagnatori e saranno soggette alle corrispondenti sanzioni previste nel Regolamento di disciplina.
7. Riguardo all'uso dei cellulari, essendo le visite attività didattica, rimangono vigenti le stesse regole previste dal regolamento disciplinare.

Art. 12 - Partecipazione in aggiunta o sostituzione di personale assente

1. Sono autorizzati a partecipare alle gite i docenti e gli studenti delle classi interessate.
2. In casi eccezionali e debitamente motivati, su autorizzazione del Dirigente scolastico possono partecipare come accompagnatori anche docenti di altre classi, purché dello stesso ordine di scuola e aventi conoscenza degli alunni.
3. In caso di assenza imprevista di uno dei docenti accompagnatori, e contemporanea impossibilità documentata dei supplenti accompagnatori, questi può essere sostituito, con compiti di vigilanza, da docenti appartenenti ad altra classe.

Art. 13 – Assicurazione

1. Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.
2. I docenti e gli alunni che hanno versato la quota di assicurazione dell'Istituto scolastico sono già garantiti da essa per tutte le visite e gite contenute nel PTOF.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'apposita delibera del Consiglio d'Istituto.
2. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, l'istituzione scolastica farà riferimento alle normative vigenti in materia.